

anno 14 numero 4 luglio agosto 2020

ISSN 1971-999 X

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario giurisprudenziale

fondato e diretto da Paolo Loro

anno 14 numero 4
luglio agosto 2020



email: info@exeo.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di espropriazione per pubblica utilità - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.esproprioonline.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui esse si riferiscono.

Copyright © 2020 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sono altresì vietate la protezione e la riprotezione con altra password del presente prodotto. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza, verificata in originale.

Periodico bimestrale registrato al Tribunale di Padova registro stampa 30 maggio 2007 n. 2087 | Numero finito di elaborare il giorno 3 settembre 2020 | Materia: espropriazione per pubblica utilità | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | Codice ISSN 1971-999 X | EOL78 | Collana Osservatorio di Giurisprudenza | nic 370 | Prezzi: abbonamento annuale (6 numeri) € 100 IVA inclusa per i non abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it - € 75 IVA inclusa per gli abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it. Il pagamento va effettuato a EXEO srl con bonifico all'IBAN IT 70 J 01030 63010 00000 1176533 specificando nella causale "abbonamento rivista EOL bimestrale". Non sono ammessi pagamenti decurtati di spese di tesoreria | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841 c. s. i. v. € 10.000, 00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova.



pubblica amministrazione

www.esproprioonline.it - www.territorio.it - www.exeo.it

professionisti

PATOLOGIA → OPERA PUBBLICA → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA → ILLECITO PERMANENTE

Sintesi: L'occupazione ininterrotta di un terreno mai ritualmente espropriato determina il verificarsi di un fatto illecito permanente, rispetto al quale il termine di estinzione del diritto di proprietà non comincia a decorrere, perpetuandosi e rinnovandosi ogni giorno il fatto lesivo del diritto.

Estratto: «22. L'accoglimento del secondo motivo di appello esimerebbe dall'accoglimento del terzo motivo. Nondimeno, il Collegio ritiene di dovervisi pronunciare, per la definizione dei rapporti tra le parti. Tale motivo va respinto, perché infondato. Il terreno sul quale è stata realizzata la strada che conduce alle opere di irrigazione non è stato mai ritualmente espropriato, sicché la sua occupazione, individuata dal T.A.R. quale fatto lesivo, si è ininterrottamente protratta, determinando, così come rilevato dal giudice di prime cure, il verificarsi di un fatto illecito permanente, rispetto al quale il termine di estinzione del diritto non comincia a decorrere, perpetuandosi e rinnovandosi ogni giorno il fatto lesivo del diritto.»

PRESCRIZIONE ORDINARIA PER L'OPPOSIZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO CONTENUTA NEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE EX ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI CIVILE, SOTTOSEZIONE 1
n.11687 del 17/06/2020

Relatore: Antonio Pietro Lamorgese - Presidente: Maria Giovanna Concetta
Sambito

GIUDIZIO → DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ → TERMINE
DECADENZIALE → INDENNITÀ ART. 42-BIS

Sintesi: L'art. 42 bis T.U.Es. non contiene richiami al successivo art. 54 che prevede il termine di trenta giorni per l'impugnazione della determinazione dell'indennità, né il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, contiene richiami all'istituto di cui all'art. 42 bis. Vertendosi in tema di termini per la tutela giurisdizionale di diritti, il principio cui attenersi è quello di stretta interpretazione, il quale impedisce di ravvisare termini perentori in mancanza di una espressa previsione normativa. Ne consegue che l'opposizione alla liquidazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento di acquisizione di cui al D.P.R. 327/2001, art. 42 bis, è proponibile nel termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..

Estratto: «Il primo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, per avere la Corte del merito erroneamente ritenuto applicabile il termine di decadenza previsto per il giudizio di opposizione alla stima che, in mancanza di norma espressa, non sarebbe invece assimilabile all'azione di determinazione dell'indennizzo liquidato nel provvedimento di acquisizione, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, dovendosi ritenere che il diritto all'indennizzo in questione sorga e sia esigibile soltanto con l'adozione del decreto di acquisizione e si prescriva nel termine ordinario decennale di

prescrizione, a norma dell'art. 2946 c.c. Il motivo è fondato. Si pone la questione se il termine perentorio, di cui al D.P.R. 2001, art. 54, commi 1 e 5, di trenta giorni per l'impugnazione della determinazione dell'indennità sia applicabile anche all'opposizione avverso la determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma del medesimo decreto, art. 42 bis. L'opinione affermativa espressa dalla corte territoriale non è condivisibile. È pur vero che del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29 (in tema di "controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità"), il cui comma 3 prevede per l'opposizione il termine di trenta giorni "dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio", è stata fornita una interpretazione estensiva, ma al solo fine di attrarre nella competenza in unico grado della Corte di appello le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto per la cd. acquisizione sanante (cfr. Cass. SU n. 15283 del 2016). Argomenti testuali e sistematici militano nel senso che il suddetto termine non sia riferibile anche all'opposizione proposta avverso la determinazione dell'indennizzo nel provvedimento acquisitivo in questione. In primo luogo, il termine di cui all'art. 54 si riconnette ad un iter procedimentale di determinazione della stima che è estraneo all'istituto di cui all'art. 42 bis, essendo collegato (e consequenziale) alla comunicazione del deposito della relazione di stima, cui segue il pagamento dell'indennità e l'emissione del decreto di esproprio, a norma del D.P.R. del 2001, art. 27, commi 1 e 2. Al contrario, il provvedimento di cui all'art. 42 bis contiene la deliberazione motivata della p.a. di acquisire il bene (cfr. commi 1 e 4) e, contestualmente, la determinazione dell'indennizzo per il pregiudizio in misura corrispondente al valore venale del bene (cfr. comma 3). In secondo luogo, l'art. 42 bis (la cui introduzione nel D.P.R. 2001 si deve al D.L. 11 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 13 marzo 2011, n. 111) non contiene richiami all'art. 54 che prevede il termine di trenta giorni, né il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, contiene richiami all'istituto di cui all'art. 42 bis (già vigente alla data di entrata in vigore del decreto n. 150 del 2011). Vertendosi in tema di termini per la tutela giurisdizionale di diritti, il principio cui attenersi è quello di stretta interpretazione, il quale impedisce di ravvisare termini perentori in mancanza di una espressa previsione normativa. Ne consegue che l'opposizione alla liquidazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento di acquisizione di cui al D.P.R. 2011, art. 42 bis, è proponibile nel termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.»

GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → INDENNITÀ → ART. 42 BIS DPR 327/2001

Sintesi: Al giudice ordinario - e dunque alla Corte d'appello - appartengono non solo le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto nella fattispecie di acquisizione sanante, ma anche quelle aventi ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene "a titolo di risarcimento del danno", ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, comma 3, ultima parte, giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo "indennizzo per il pregiudizio patrimoniale" di cui al comma 1 della stessa disposizione, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori.

Sintesi: La controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo "globalmente inteso" previsto per l'acquisizione sanante di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, è devoluta alla competenza in unico grado della Corte d'appello, che costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato.

GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI AREE PRIVATE DA PARTE DELLA PA → RISARCIMENTO

Sintesi: Al giudice ordinario territorialmente competente spetta di decidere sulla domanda di risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo del fondo acquisito dall'amministrazione ex art. 42 bis T.U.Es..

Estratto: «Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la domanda risarcitoria dovesse essere proposta al tribunale, assumendo invece che la corte adita sia competente a pronunciarsi sul risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo, da quantificarsi, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, comma 3, in misura corrispondente al cinque per cento annuo sul valore venale complessivo, trattandosi di una voce del complessivo indennizzo dovuto per il pregiudizio patrimoniale. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite hanno chiarito, da un lato, che la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo "globalmente inteso" previsto per la cd. acquisizione sanante di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, è devoluta alla competenza in unico grado della Corte d'appello, che costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato; dall'altro, che al giudice ordinario - e dunque alla Corte d'appello - appartengono non solo le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto nella fattispecie di acquisizione sanante, ma anche quelle aventi ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene "a titolo di risarcimento del danno", ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, comma 3, ultima parte, giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo "indennizzo per il pregiudizio patrimoniale" di cui al comma 1 della stessa disposizione, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori (Cass. SU n. 15283 del 2016). Alla medesima Corte territoriale dunque spetta di decidere sulla domanda di risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo del medesimo fondo acquisito dall'amministrazione.»

ART. 16 TUES: IL TERMINE PER FORMULARE LE OSSERVAZIONI È PERENTORIO

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1103 del 18/06/2020

Relatore: Luigi Galasso - Presidente: Giancarlo Pennetti

PROCEDURA → CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO → ART. 21 OCTIES L. 241/90 → NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO → DICHIARAZIONE DI PU

Sintesi: L'art. 16, d.P.R. n. 327 del 2001 tipizza minuziosamente un particolare avviso per il proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera, con obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi sulle osservazioni proposte con atto motivato, garantendo l'effettiva partecipazione dialettica del privato nella formazione, in contraddittorio, della volontà definitiva dell'amministrazione. Essendo l'attività espropriativa connotata di ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica, dall'omissione dell'avviso deve farsi derivare la illegittimità del provvedimento di esproprio, non essendo possibile fare ricorso all'art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 1990, soprattutto perché, in

carenza delle eventuali possibili osservazioni di parte, non è dato riscontrare come palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

PROCEDURA → CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO → OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI → OSSERVAZIONI → TEMPISTICA

Sintesi: La perentorietà del termine per la formulazione delle osservazioni da parte del proprietario di un'area interessata da una procedura di espropriazione per pubblica utilità, vuole responsabilizzare il privato e, contemporaneamente, evitare una situazione di incertezza temporale sugli sviluppi e la conclusione del procedimento amministrativo evitando, nel contempo, che l'ordinarietà dei termini potesse dar luogo a possibili contestazioni. La perentorietà dei termini è, dunque, da intendersi nel senso che il suo rispetto provoca, in capo all'amministrazione, l'obbligo di pronunciarsi con atto motivato, circostanza da cui si inferisce che, al contrario, il mancato rispetto dello stesso termine esime l'amministrazione da tale incombenza. Anche a ritenere che l'amministrazione possa, comunque, ammettere al contraddittorio osservazioni tardive, ciò per un verso costituirebbe una facoltà dell'amministrazione e, per altro verso, postulerebbe comunque la compatibilità con la tempistica di approvazione del progetto.

Estratto: «10.2- L'art. 16 del DPR n. 327/2001, per quanto di interesse in questa sede, dispone che "1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (...) 4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (...) 10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (...) 12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4".10.3- La giurisprudenza ha osservato, sul punto, che: "L'art. 16, d.P.R. n. 327 del 2001 tipizza un particolare avviso minuziosamente disciplinato per il proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera, con obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi sulle osservazioni proposte con atto motivato, beninteso che l'accoglimento in tutto ed in parte delle stesse comporterebbe la modifica del progetto. È chiaro che in materia espropriativa, quindi, il legislatore ha voluto garantire l'effettiva partecipazione dialettica del privato nella formazione, in contraddittorio, della volontà definitiva dell'amministrazione. Essendo l'attività espropriativa connotata di ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica, dall'omissione dell'avviso deve farsi derivare la illegittimità del provvedimento di esproprio, non essendo possibile fare ricorso all'art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 1990, soprattutto perché, in carenza delle eventuali possibili osservazioni di parte, non è dato riscontrare come palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 22/3/2007, n. 243).10.4- L'introduzione del termine perentorio di cui al comma 10 è dovuta all'art. 1, comma 1, lettera o) del d.lgs. 27.12.2002, n. 302. La perentorietà del termine per la formulazione delle osservazioni, nel quadro di un procedimento evidentemente garantistico quale è quello espropriativo, il quale si pone nell'ottica della realizzazione di un'opera o di un intervento di pubblico interesse generale, vuole responsabilizzare il privato e,

contemporaneamente, evitare una situazione di incertezza temporale sugli sviluppi e la conclusione del procedimento amministrativo evitando, nel contempo, che l'ordinarietà dei termini potesse dar luogo a possibili contestazioni, qualora si verificassero situazioni come quelle rappresentate nell'odierna controversia. La perentorietà dei termini è, dunque, da intendersi nel senso che il suo rispetto provoca, in capo all'amministrazione, l'obbligo di pronunciarsi con atto motivato, circostanza da cui si inferisce che, al contrario, il mancato rispetto dello stesso termine esime l'amministrazione da tale incombenza. Tale previsione normativa consente all'amministrazione di poter programmare le scadenze procedurali in modo da concentrarsi su tutte (e solo) le osservazioni pervenute in tempo, senza correre il rischio di dover arrestare o rallentare l'iter istruttorio e di predisposizione dei provvedimenti conclusivi qualora, tra la scadenza del termine per le osservazioni e la trasmissione degli atti all'organo competente per le determinazioni conclusive, sopraggiungano ulteriori osservazioni. 10.5- Nel caso di specie, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 16, comma 4, DPR n. 327/2001 è stata notificata al ricorrente in data 25.6.2014 e, peraltro, recava espressamente l'avviso per cui egli avrebbe potuto trasmettere osservazioni entro il termine perentorio di trenta giorni. Le osservazioni, invece, sono state trasmesse in data 29.7.2014, cioè una volta che il termine era scaduto, sia pure di soli 4 giorni. Per tali motivi, non avendo parte ricorrente rispettato tale termine, questa non può dolersi se l'amministrazione non ne abbia tenuto conto in sede di approvazione del progetto medesimo. 10.6- Non appaiono neanche rilevanti le ulteriori considerazioni contenute nella memoria depositata l'1.5.2020, con le quali, sostanzialmente, si intenderebbe sanare tale ritardo, restando comunque impregiudicato l'obbligo dell'amministrazione di rispondere. 10.6.1- Difatti, per un verso non vengono evidenziate situazioni qualificabili alla stregua di ipotesi di forza maggiore o equipollenti, dunque realmente impeditive del rispetto dello stesso termine, non apparendo tali le asserite difficoltà temporali per procurarsi un legale ovvero per redigere le osservazioni una volta ottenuto l'accesso ai documenti. D'altronde, anche a ritenere che l'amministrazione possa, comunque, ammettere al contraddittorio osservazioni tardive, ciò per un verso costituirebbe una facoltà dell'amministrazione e, per altro verso, postulerebbe comunque la compatibilità con la tempistica di approvazione del progetto. Orbene, considerato che l'approvazione è avvenuta in data 1.8.2014, non appare censurabile l'amministrazione che, al fine di addivenire ad una celere conclusione dell'iter procedimentale, si sia attenuta ad un'interpretazione (non rigorosa quanto piuttosto) letterale della norma.»

PROCEDURA → DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. → OPERA PUBBLICA → NELLA SCELTA DEI BENI DA ESPROPRIARE

Sintesi: In materia di espropriazione, il legislatore conferisce un'amplissima discrezionalità in capo all'amministrazione pubblica (che, non a caso, trova il suo contraltare nella necessità di garantire una significativa partecipazione procedimentale).

Estratto: «12.2- Giova rammentare che, in materia di espropriazione, il legislatore conferisce un'amplissima discrezionalità in capo all'amministrazione pubblica (che, non a caso, trova il suo contraltare nella necessità di garantire una significativa partecipazione procedimentale). In particolare, è stato osservato che: -"l'opportunità della costruzione, come pure della localizzazione di un'opera pubblica (nella specie, un metanodotto) è esercizio di una discrezionalità particolarmente lata da parte dell'Amministrazione, non suscettibile di essere sindacata in sede giurisdizionale se non per errore sui presupposti o palese irragionevolezza" (Consiglio di Stato, sez. IV, 26/08/2014, n. 4280); - "L'individuazione dell'area sulla quale collocare un'opera pubblica costituisce una scelta che è espressione di discrezionalità tecnica della p.a., sindacabile dal giudice, in sede di legittimità, solo per violazione di legge ovvero per eccesso di potere per illogicità; tale figura sintomatica di eccesso di potere deve afferire, tuttavia, alla illogicità in sé della scelta effettuata dall'amministrazione, con riferimento

al terreno individuato correlato al tipo di opera pubblica da realizzare, e non può, invece, attenersi ad una valutazione comparativa tra le diverse possibilità astrattamente rappresentabili alla valutazione, e quindi scelta, dell'amministrazione; in tale ipotesi, infatti, il giudice finirebbe per sostituirsi all'amministrazione, attuando una valutazione di merito del cui potere è sprovvisto" (Consiglio di Stato, sez. IV, 09/12/2011, n. 6468);- "L'individuazione delle modalità di realizzazione di un'opera pubblica o delle relative aree costituisce una scelta tecnico - discrezionale di stretto merito dell'Amministrazione, rispetto alle quali le posizioni dei privati sono necessariamente recessive. Per loro natura, quindi, tali determinazioni possono essere sindacate nel merito solo per palesi errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse, fatti naturalmente salvi i casi di indiscutibile, assoluta, totale e manifesta illogicità ed irrazionalità ovvero nei casi di palese contrasto tra la natura dei beni interessati e la loro destinazione" (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 26/1/2017, n. 194; TAR Lazio, sez. II Ter, sentenza 2 marzo 2004 n. 1944);- "Per giurisprudenza assolutamente consolidata, la scelta di intraprendere l'edificazione di un'opera di pubblico interesse, e l'ubicazione dell'opera stessa, rientrano nella più ampia discrezionalità amministrativa, ed è sindacabile soltanto per manifesta illogicità o abnormità, senza che il giudice possa sostituire all'apprezzamento dell'amministrazione, ove ritenuto ragionevole, proporzionato e attendibile, un proprio diverso apprezzamento di merito (per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2014, n. 6386; id., 23 aprile 2013, n. 2257). Specularmente, incontra i medesimi limiti il sindacato giurisdizionale che investa l'individuazione delle aree destinate all'esproprio, ovvero delle proprietà incise integralmente o parzialmente dalla realizzazione dell'opera" (Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4872).- "Costituisce principio pacifico in tema di espropriazione per pubblica utilità quello secondo il quale l'ente espropriante, pur nel carattere discrezionale della scelta dei terreni da espropriare, deve tenere conto delle indicazioni alternative offerte dal proprietario, atteso che comunque sussiste l'obbligo dell'amministrazione di valutare gli elementi ad essa offerti e di motivare in ordine ad essi" (Cons. Giustizia Amministrativa Sicilia, sez. Consult., 14 giugno 1999, n. 271, richiamata da TAR Veneto. Sez. II, 19.12.2019, n. 1383).»

ALLO SCADERE DEL TERMINE DI EFFICACIA DECENNALE DEL P.I.P. IL COMUNE CONSUMA IL PROPRIO POTERE ESPROPRIATIVO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II n.3909 del 18/06/2020
Relatore: Roberto Politi - Presidente: Giulio Castriota Scanderbeg

PIANIFICAZIONE -> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI -> PIP -> FINALITÀ

Sintesi: Il P.I.P. è uno strumento urbanistico di natura attuativa, dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed avente valore di piano particolareggiato di esecuzione, la cui funzione è quella di incentivare le imprese, offrendo ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto ed espansione: il piano per gli insediamenti produttivi, quindi, non è soltanto uno strumento di pianificazione urbanistica nel senso tradizionale, ma è anche uno strumento di politica economica, perché ha la funzione di incentivare le imprese, che possono ottenere, ad un prezzo molto più basso del mercato, previa espropriazione ed urbanizzazione, le aree occorrenti per il loro impianto o la loro espansione.

Estratto: «4. Quanto sopra osservato, si rammenta che l'art. 27, comma 1, della legge n. 865 del 1971 stabilisce che i Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un Piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi (P.I.P.). Il successivo comma 3 prevede che il piano approvato ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; mentre il comma 5 dispone che le aree comprese nel piano approvato sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla stessa legge in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il P.I.P., dunque, è uno strumento urbanistico di natura attuativa, dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed avente valore di piano particolareggiato di esecuzione, la cui funzione è quella di incentivare le imprese, offrendo ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto ed espansione: il piano per gli insediamenti produttivi, quindi, non è soltanto uno strumento di pianificazione urbanistica nel senso tradizionale, ma è anche uno strumento di politica economica, perché ha la funzione di incentivare le imprese, che possono ottenere, ad un prezzo molto più basso del mercato, previa espropriazione ed urbanizzazione, le aree occorrenti per il loro impianto o la loro espansione.»

PIANIFICAZIONE → PIANI URBANISTICI ATTUATIVI → PIP → EFFICACIA

Sintesi: Avendo il P.I.P. approvato, per espressa disposizione di legge, valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi dell'art. 17 della legge 1150 del 1942, allo scadere del termine di efficacia decennale il Comune consuma il proprio potere espropriativo, mentre la destinazione d'uso delle aree già impressa dallo strumento urbanistico attuativo permane fino a nuova disciplina.

PIANIFICAZIONE → PIANI URBANISTICI ATTUATIVI → CESSATA EFFICACIA → SOPRAVVIVENZA PRESCRIZIONI DI PIANO

Sintesi: Alla scadenza del termine di efficacia dei piani particolareggiati, sopravvivono la destinazione di zona, la destinazione ad uso pubblico di un bene privato, gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant'altro attenga all'armonico assetto del territorio, trattandosi di misure che devono rimanere inalterate fino all'intervento di una nuova pianificazione, non essendo la stessa condizionata all'eventuale scadenza di vincoli espropriativi o di altra natura.

PIANIFICAZIONE → PIANI URBANISTICI ATTUATIVI → PIP → EFFICACIA

Sintesi: La limitazione decennale dell'efficacia prevista per i piani particolareggiati trova applicazione alle sole disposizioni di contenuto espropriativo; e non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all'approvazione di un nuovo piano attuativo. Tali coordinate ermeneutiche si applicano anche al Piano di Insediamenti Produttivi, avente per legge valore di piano particolareggiato di esecuzione, sebbene quest'ultimo abbia la particolarità di non concretarsi nella realizzazione di una specifica opera pubblica, in quanto costituisce uno strumento di politica economica con funzione incentivante.

Estratto: «5. La fondamentale questione di diritto posta dal ricorso in appello afferisce all'interpretazione delle conseguenze rivenienti dalla scadenza del termine di efficacia decennale del P.I.P. approvato: ciò, segnatamente, con riferimento alla perduranza di effetti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 della legge 1150 del 1942. Il Collegio ritiene che, avendo il P.I.P. approvato, per espressa disposizione di legge, valore di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge anzidetta, allo scadere del termine decennale il Comune consumi il proprio potere espropriativo,